

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Il cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- ha ricevuto una comunicazione di cessazione della carta di debito a seguito della decisione del circuito internazionale M* di interromperne l'emissione;
- la banca ha comunicato la disponibilità di una nuova carta di debito, applicando un costo di emissione e un canone annuale;
- non ha mai richiesto né attivato la nuova carta;

- trova inaccettabile dover sostenere costi aggiuntivi per la sostituzione di un servizio essenziale (la carta di debito) già incluso in fase di sottoscrizione del rapporto di conto corrente e dismesso per cause indipendenti dalla sua volontà;
- tale situazione può configurare una forma di abuso di posizione dominante nel mercato bancario.

Il ricorrente domanda, quindi, di accertare l'illegittimità del comportamento della banca; di disporre l'azzeramento del costo di emissione e del canone annuale relativi alla carta di debito, in quanto non richiesti; di invitare la banca ad adottare pratiche più eque e trasparenti nei casi di sostituzione forzata di strumenti di pagamento per cause non imputabili al cliente; di disporre il rimborso parziale del contributo di euro 20,00 versato per la presentazione del presente ricorso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma quanto segue:

- il ricorrente risulta intestatario unitamente a G. E. del conto corrente;
- a tale conto corrente era originariamente collegata la carta di debito il cui contratto è ricompreso in quello di apertura del conto corrente in convenzione;
- in data 26.07.2021, la carta originaria è stata estinta e sostituita in continuità con la carta oggi in esame;
- a seguito delle decisioni del Circuito internazionale M* non è più possibile per emettere, rinnovare o sostituire Carte di Debito "M*", per questo motivo è in corso il graduale processo di sostituzione di tutte le carte che utilizzino questo circuito;
- il contratto di conto corrente, nell'apposita sezione relativa alla carta di debito emessa a nome del ricorrente prevede espressamente l'ipotesi di recesso unilaterale dell'intermediario;
- ha perfezionato il recesso pubblicando in data 29.08.2025 sul profilo online dei clienti la comunicazione relativa alla Carta di debito, che è stata letta dai clienti in data 13.10.2025;
- la carta ha cessato la propria efficacia a far data dal 31.10.2025, rispettando pienamente il termine di preavviso di due mesi e tutti i principi di buona fede e correttezza;
- la richiesta di ordinare l'emissione di una carta di debito a costo zero presenta i requisiti dell'inammissibilità in quanto implicherebbe una pronuncia di natura costitutiva finalizzata a disporre uno specifico obbligo di fare;
- l'accusa di abuso di posizione dominante è infondata, poiché la dipendenza economica sussiste solo se mancano reali alternative di mercato, come chiarito dall'AGCM;
- la competenza a valutare eventuali abusi di dipendenza economica spetta esclusivamente all'AGCM;
- la banca non ha limitato l'operatività del conto del cliente, che continua ad avere accesso ai servizi di pagamento essenziali nel rispetto della normativa UE;
- il cliente può rivolgersi ad altri intermediari e mantiene comunque la piena operatività del conto online, inclusi i bonifici e la possibilità di richiedere una carta di debito nazionale N* alle stesse condizioni della precedente carta;
- il ricorso appare finalizzato unicamente a contestare il costo della nuova carta di debito internazionale proposta dalla banca in sostituzione della carta, dismessa da M*, la cui adesione resta facoltativa per il cliente;
- la banca, nel legittimo perseguimento del profitto e in ragione dei maggiori investimenti tecnologici, commercializza prodotti remunerativi, garantendo comunque ai clienti l'accesso ai servizi di pagamento essenziali in conformità alle raccomandazioni UE.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, che il ricorso venga rigettato o dichiarato inammissibile.

DIRITTO

Il ricorrente contesta la condotta dell'intermediario convenuto per avere esercitato il recesso dal contratto relativo a una carta di debito gratuita sottoscritta nell'anno 2016, di fatto obbligandolo alla conclusione di un diverso contratto per un prodotto analogo ma con la previsione di un costo di emissione e di un canone annuale.

L'intermediario afferma che, a seguito di una decisione del Circuito internazionale M*, non è più possibile emettere, rinnovare o sostituire Carte di Debito "M*". La carta del cliente sarebbe, in ogni caso, scaduta in data 30/11/2025 e, dunque, a tale data non avrebbe potuto fornire al cliente la medesima tipologia di carta, in quanto non più disponibile. Per questo motivo l'intermediario ha dato corso a un graduale processo di sostituzione di tutte le carte che utilizzano questo circuito, procedendo al recesso dai contratti vigenti.

Rileva il Collegio che, nel caso in esame, l'art. 8 del contratto della carta di debito disciplina il recesso nei termini che seguono. L'art. 8 rimanda alle modalità stabilite per il recesso del conto corrente, contenute all'art. 13. In data 29.08.2025, la banca comunicava al cliente sul profilo online il recesso, indicando che dal 31.10.2025 non sarebbe più stato possibile utilizzare la carta. Alla luce di quanto precede, risulta che l'intermediario ha esercitato la propria facoltà di recedere dal contratto relativo alla carta di pagamento con preavviso di due mesi, in conformità alle pattuizioni contrattuali, dandone comunicazione scritta al cliente.

Il ricorrente contesta che venga prevista come unica alternativa funzionalmente equivalente una carta di debito internazionale a pagamento, laddove la carta precedente svolgeva identiche funzioni senza costi aggiuntivi. In merito, l'intermediario convenuto afferma che la decisione dei servizi e dei costi rientra nel principio di libertà di impresa riconosciuto agli intermediari, evidenziando altresì la libertà del cliente di rivolgersi altrove per pervenire ad analogo servizio per un costo inferiore.

In conclusione, questo Collegio rammenta che le scelte rimesse alla discrezionalità imprenditoriale degli intermediari, quali la tipologia di strumenti di pagamento da offrire alla propria clientela ovvero i relativi costi, non sono suscettibili di valutazione da parte dell'ABF ove poste in essere – come nella fattispecie in esame – in conformità alle previsioni contrattuali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE